

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di area del Comune salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contingibili ed urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione minima e massima.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai responsabili di area.
2. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione o le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ARTICOLO 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dai regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del dlgs 18 agosto 2000 n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n° 3 e dell'art. 1 quater, comma 5, della legge 20 maggio 2003 n° 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

ARTICOLO 4

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Comune:
 - a) L'originale del verbale;
 - b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ARTICOLO 5

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ARTICOLO 6

Verbale di accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale.
2. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24/11/1981 n° 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
3. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ARTICOLO 7

Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, ai responsabili di area incaricati tramite specifico provvedimento del Sindaco.

ARTICOLO 8

Termini per l'emissione delle ordinanze

1. L'ordinanza ingiunzione in via generale deve essere emessa entro i termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi. Diversamente deve essere emessa entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

2. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento oppure l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 60 giorni dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
3. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
4. Nelle ipotesi di cui al punto 3 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 60 giorni dalla data dell'ultima audizione avvenuta.
5. La richiesta di acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il provvedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al punto 2.

ARTICOLO 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della legge n° 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione nella misura doppia dell'importo della sanzione applicata e comunque non superiore a €. 500,00. In caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.
2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria con l'ordinanza ingiunzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, così come da prospetto che segue, con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981 n° 689.

a)	Quote fino a €. 150,00 (centocinquanta)	Nessuna rateizzazione
b)	Quote fino a €. 300,00 (trecento)	50% in prima rata + massimo 2 rate
c)	Quote fino a €. 600,00 (seicento)	25% in prima rata + massimo 3 rate
d)	Quote fino a €. 1.200,00 (milleduecento)	12% in prima rata + massimo 13 rate
e)	Quote fino a €. 2.400,00 (duemilaquattrocento)	8% in prima rata + massimo 22 rate
f)	Quote oltre €. 2.400,00 (duemilaquattrocento)	5% in prima rata + massimo 30 rate

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego della stessa.
4. Quanto previsto nel punto 2 è applicabile anche per le violazioni al codice della strada di competenza di questo Ente, nonché per le violazioni ad altre leggi nazionali o regionali per le quali la competenza ad irrogare le sanzioni è del Comune di Ossi.

ARTICOLO 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n° 689.

ARTICOLO 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di area che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 03 marzo 1934, n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2. Devono intendersi altresì abrogate le disposizioni contenute in regolamenti e ordinanze comunali in contrasto con il presente regolamento.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale o presunti tali, l'agente accertatore o l'ufficio di riferimento ne dà comunicazione a chi di competenza. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento dei predetti danni.
4. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute decorsi 15 giorni di pubblicazione all'albo Pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicita nell'atto.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si invia alla legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione che dovranno essere emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, relative alla violazione di norme che prevedevano sanzioni pecuniarie di importo più elevato rispetto ai limiti ora previsti dalla legge, si dispone la determinazione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.